

**Oggetto: delibera modifiche al regolamento TARI 2022 Comune di Pisa -
Relazione.**

Premessa.

Nel corso dell'anno 2021 sono state apportate modifiche al Regolamento Tari prima di tutto per l'adeguamento alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020, in osservanza della Direttiva comunitaria n. 2008/98.

Le novità più salienti sotto questo profilo sono state:

- Eliminazione dal decreto legislativo n. 152 del 2006 di tutti i riferimenti ai "rifiuti speciali assimilati" (adesso è tutto compreso nella nuova definizione di "rifiuto urbano").
- Abrogazione del potere dello Stato di determinare i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani previsto dall'art. 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- Abrogazione della previsione del potere del Comune di procedere, con regolamento, all'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani previsto dall'art. 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- Modificazione della modalità di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche con incisione sull'applicazione del prelievo.

Di fatto sono scomparsi dalle definizioni i "rifiuti assimilati agli urbani" e la classificazione si è ridotta a:

- rifiuti urbani;
- rifiuti speciali.

Sempre nel corso del 2021 l'Amministrazione comunale ha previsto una revisione del quadro delle riduzioni ed agevolazioni per la tassa sui rifiuti, istituendo anche nuove fattispecie e introducendo nuove agevolazioni per "categorie deboli" in funzione del reddito, o meglio dell'indicatore ISEE.

Infatti era stata prevista una nuova riduzione dedicata ai nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap grave ai sensi della legge 104/1992, a patto di avere un indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro (lettera c, comma 2 dell'art. 17). Inoltre, alla lettera d) del comma 2, furono previste delle riduzioni dedicate ai nuclei familiari composti da ultra sessantacinquenni, in funzione di tre fasce di importi ISEE, con rispettivi abbattimenti della tassa del 20, 35 e 50%.

Le novità del 2022.

Con la presente proposta di modifica si va prima di tutto ad intervenire ulteriormente sulle agevolazioni dedicate alle "categorie deboli".

Queste modifiche sono state apportate principalmente all'art. 12, comma c: vediamole del dettaglio.

Con la modifica apportata alla lett. c) relativa alle utenze domestiche in cui risiedono nuclei familiari aventi un indicatore ISEE non superiore ad euro 25.000,00 che includono un portatore di handicap grave accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, la percentuale di riduzione viene alzata dal 25 al 30 per cento della tariffa;

Con la modifica apportata alla lett. d), sempre all'art. 12, comma 2, si vanno ad ampliare le tre fasce di importi ISEE in corrispondenza delle quali sono previste riduzioni dedicate ai nuclei familiari composti da ultra sessantacinquenni, con rispettivi abbattimenti della tassa del 20, 35 e 50%. Nel particolare si prevede:

- per le utenze domestiche in cui risiedono esclusivamente persone di età superiore a 65 anni ed eventuali loro assistenti familiari, titolari di relativo contratto di lavoro, di qualsiasi età: riduzione nella misura di seguito indicata:

- riduzione del 20 per cento della tariffa se l'indicatore ISEE è uguale o minore di euro 20.000,00 e maggiore di euro 17.000,00 (fascia precedente 20.000- 15.000);
- riduzione del 35 per cento della tariffa se l'indicatore ISEE è uguale o minore di euro 17.000,00 e maggiore di euro 12.000,00 (fascia precedente 15.000- 10.000);
- riduzione del 50 per cento della tariffa se l'indicatore ISEE è uguale o minore di euro 12.000,00 (limite precedente 10.000).

Con la modifica apportata invece sempre all'art. 12, ma al comma 3, viene previsto un "alleggerimento" alle modalità con le quali possono essere ottenute le riduzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso articolo, che prevede l'esenzione per i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari il cui indicatore ISEE non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore a 65 anni. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione infatti, in alternativa alla presentazione delle istanze da parte dei contribuenti, si prevede che la Società della Salute della Zona Pisana possa attestare al gestore della tassa, entro il termine di cui al comma 3-bis, il possesso dei requisiti previsti per l'esenzione in capo ai contribuenti che assiste, sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli stessi nell'ambito della propria attività istituzionale.

Le ulteriori novità previste da questa modifica al Regolamento riguardano poi il versamento del tributo, sia in termini di scadenze che di modalità.

Con l'art. 24, comma 2, si vanno a modificare le scadenze ordinarie di pagamento, che vengono fissate al 30 settembre ed al 15 dicembre.

Come prima, la prima rata è in acconto e la seconda è a saldo della tassa dovuta per l'anno di riferimento; per la prima rata si applicano gli elementi di tassazione dell'anno di riferimento ma le tariffe dell'anno precedente; in sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

Vengono poi introdotti due commi, il 4 e il 5, con i quali si va a stabilire che gli avvisi di pagamento siano di norma inviati al contribuente fra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedenti il termine previsto per il pagamento e che al fine di favorire la digitalizzazione delle procedure, gli avvisi di pagamento sono inviati utilizzando prioritariamente la posta elettronica certificata o la posta elettronica ordinaria, elemento questo teso a favorire, per tutti gli utenti che forniranno i loro recapiti di posta ordinaria o che siano dotati di indirizzo di posta elettronica certificata, la celerità e la certezza dell'invio e della ricezione della documentazione, la

semplificazione delle procedure e un notevole risparmio, anche in termini non solo economici ma di consumo della carta.

Infine, con l'art. 36 relativo alle norme transitorie e finali, si va a stabilire che, per l'anno 2022, la scadenza della prima rata di pagamento di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), è fissata al 30 giugno 2022

Si precisa che il nuovo quadro delle riduzioni ed agevolazioni sopra descritto, ancorché non stimabili con certezza le istanze che verranno presentate poiché legate alla condizione reddituale, determinerà verosimilmente un importo paragonabile a quello che avrebbe generato il precedente.

Una situazione più chiara sarà leggibile dopo ottobre, mese entro il quale dovranno pervenire le domande corredate da certificazione ISEE e altre attestazioni relativi alle condizioni per accedere alle nuove riduzioni.

Pisa 10/05/2022

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Annalisa Dolinich (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.